



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 04 Servizio 04

Procedimenti integrati

e-mail: p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99901892
del 18/04/2017**

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile del Procedimento
Roberto Ricciarello

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 04 Dipartimento 04
quale centro di responsabilita'
in data 28/04/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 1743 del 28/04/2017

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006. Societa' Buzzi Unicem S. p. A. Indirizzo dello stabilimento: Via per S. Angelo Romano, 14, 00012 Guidonia Montecelio (Roma). Sede legale: Via Luigi Buzzi, 6, 15033 Casale Monferrato (Alessandria).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DIP04

Dott.ssa Paola CAMUCCIO

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento Roberto Ricciarello;

Premesso che

con D.D. R.U. 4727 del 30/06/2010 la società Buzzi Unicem S.p.A. (di seguito società) è stata autorizzata all'esercizio dell'attività IPPC: codice 3.1 a) Industria dei prodotti minerali, produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio, produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno, mentre con D.D. R.U. 2790 del 19/06/2015 è stata autorizzata una modifica non sostanziale relativa all'attività di recupero come materia di rifiuti non pericolosi, recependo in parte la pronuncia di verifica di assoggettabilità a VIA n. A06202 del 30/07/2013 della Regione Lazio;

in data 11 aprile 2014 è entrato in vigore il D. Lgs. 46/2014 che ha apportato modifiche significative al Titolo III-bis del D. Lgs. 152/06; tra le novità introdotte, nell'articolo 29-octies comma 3 del D. Lgs. 152/06, è stato stabilito che il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

il 9 aprile 2013 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione 2013/163/UE della Commissione del 26 marzo 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;

Visti:

- la direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) che stabilisce le norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento provenienti da attività industriali;
- la Parte III, IV, V e il Titolo III – bis Parte II del D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” aggiornato dal D. Lgs. 46/2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/04/2008 che dispone le “modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. 18 febbraio 2005, n° 59;
- le circolari del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0022295 GAB del 27/10/2014 e prot. 0012422/GAB del 17/06/2015;
- la Decisione di esecuzione 2013/163/UE della Commissione del 26 marzo 2013 sopra citata;
- il D.M. Ambiente del 05/02/1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” e ss.mm.ii.;
- il Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Lazio, approvato con Deliberazione del

Consiglio Regionale n. 42 del 27/09/2007 (supplemento ordinario al "Bollettino Ufficiale" n. 3 n. 34 del 10 dicembre 2007);

- il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10/12/2009;

- il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;

- la L. 241/1990 aggiornata dal D. Lgs. 127 del 30/06/2016;

- la determinazione n° A06202 del 30/07/2013 della Regione Lazio;

- la determinazione n° G01516 del 14/02/2017 della Regione Lazio;

- la Legge della Regione Lazio 16 dicembre 2011, n° 16 "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili" che, al comma 3 dell'art. 1, individua le Province quali autorità competenti al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in seguito A.I.A.;

- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

- lo Statuto della Città metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma;

- in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma.";

Preso atto che,

- in data 20/09/2016 (protocollo 123633 e 123701) la società Buzzi Unicem S.p.A. Indirizzo dello stabilimento: Via per S. Angelo Romano, 14, 00012 Guidonia Montecelio (Roma). Sede legale: Via Luigi Buzzi, 6, 15033 Casale Monferrato (Alessandria) ha presentato la documentazione relativa alla domanda di riesame dell'AIA;
- con nota protocollo 135113 del 11/10/2016 la Città metropolitana, ai sensi dell'art. 29-ter comma 4 del D. Lgs. 152/06, ha richiesto di presentare nuovamente tutto il progetto emendato con una serie di integrazioni e chiarimenti;
- con nota protocollo 149943 del 11/11/2016 la società ha trasmesso la domanda di riesame dell'AIA completa e rivista;
- con nota protocollo 154578 del 21/11/2016 la Città metropolitana ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA D.D. R.U. n. 4727 del 30/06/2010, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 152/2006 e contemporaneamente ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-bis, c.7 della Legge n. 241/1990, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 241/1990, per il giorno 22/12/2016;
- in data 06/12/2016 protocollo 162236, la Città metropolitana ha inviato alla società una richiesta di chiarimenti a seguito della quale la società con note 168445 e 168447 del 21/12/2016 ha provveduto a fornire la documentazione integrativa;
- in data 22/12/2016 si è svolta la Conferenza di Servizi e il relativo verbale è stato trasmesso con nota prot. 169070 del 22/12/2016;

- in data 19/01/2017 protocollo 8145 la società ha fornito i chiarimenti richiesti dal comune di Guidonia Montecelio (prot. n. 115075 del 19/12/2016), mentre con nota prot. 10260 del 23/01/2017 ha trasmesso i chiarimenti alle richieste emerse durante la CdS del 22/12/2016;
- con nota prot. 11616 del 25/01/2017 la società ha comunicato le date in cui ha intenzione di svolgere la campagna di indagine ambientale volta a verificare la qualità del sottosuolo;
- con nota prot. 15882 del 01/02/2017 è stata convocata la seconda CdS per il giorno 27/02/2017;
- in data 02/02/2017 prot. 16422 l'Area VII – Politiche ambientali e decoro urbano del comune di Guidonia Montecelio ha richiesto alcuni chiarimenti all'Area III del Comune stesso, in merito alla relazione prodotta dalla società con nota protocollo 8145 del 19/01/2017;
- in data 07/02/2017 prot. 19158 la Città metropolitana ha richiesto alla società, sulla base delle integrazioni prodotte, alcuni chiarimenti relativi tra l'altro alle emissioni diffuse delle cave e alla modifica dei rifiuti utilizzati nello stabilimento;
- la società ha fornito i chiarimenti richiesti in data 21/02/2017 protocollo 27306;
- in data 27/02/2017 si è svolta la seconda Conferenza di Servizi e il relativo verbale è stato trasmesso con nota prot. 32933 del 02/03/2017;
- in data 01/03/2017 prot. 31998, la Regione Lazio ha trasmesso il parere unico favorevole, evidenziando che l'Arpa Lazio con nota prot. 89818 del 30/11/2016 ha comunicato che trasmetterà i propri pareri di competenza non appena terminate le attività istruttorie;
- sempre in data 01/03/2017 prot. 31999, la Regione Lazio ha confermato il parere unico favorevole allegando il parere dell'ASL Roma G prot. 5712/2017;
- con nota prot. 34986 del 06/03/2017 la Regione Lazio ha anche trasmesso copia della Determinazione n. G01516 del 14/02/2017 relativa all'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale presentata dalla società Buzzi Unicem Spa per il "Rinnovo autorizzazione relativa al progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di argilla Formelluccia";
- con nota prot. 36754 del 08/03/2017 la società ha trasmesso alcune precisazioni relativamente al verbale della seconda CdS del 27/02/2017;
- con nota prot. 39936 del 14/03/2017 la società ha trasmesso la relazione tecnica riportante i "Risultati delle indagini ambientali condotte a febbraio 2017" finalizzate alla verifica della qualità chimica del terreno presente in adiacenza al serbatoio interrato usato per lo stoccaggio di carburante uso autotrazione;
- con nota prot. 43361 del 20/03/2017 è stato richiesto al Ministero dell'Ambiente, ad ISPRA e alla Regione Lazio di valutare, sulla base della documentazione prodotta dalla società, se l'installazione ricade nelle condizioni per l'assoggettamento alla norma in materia di rischio di incidente rilevante (Seveso III);
- con nota prot. 46835 del 24/03/2017 la società ha trasmesso alcuni chiarimenti e integrazioni al Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMeC);
- con nota prot. 47795 del 27/03/2017 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato di non ravvisare elementi ostativi alla presa d'atto della dichiarazione di non assoggettabilità al D. Lgs. 105/2015 presentata dalla società per lo stabilimento di Guidonia Montecelio;

Considerato che

per quanto riguarda le misure di pubblicità e di partecipazione del pubblico al procedimento, in data 21/11/2016 la Città metropolitana ha pubblicato, ai sensi dell'art. 29-quater comma 3, nel proprio sito web, l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

nei termini di cui all'art. 29-quater comma 4 non sono pervenute osservazioni;

Esaminati

gli elaborati trasmessi dalla società ed elencati a seguire:

- Domanda di riesame dell'AIA D.D. R.U. 4727 del 30/06/2010 protocollo 149943 del 11/11/2016 compilata secondo la modulistica della Regione Lazio (schede e allegati A, B, C, D e E);
- Sintesi non tecnica allegata alla domanda di riesame protocollo 149943 del 11/11/2016;
- Documento denominato “*Applicazione BAT Conclusion*” allegato alla domanda di riesame protocollo 149943 del 11/11/2016;
- Relazione denominata “*Verifica applicabilità della relazione di riferimento su suolo e acque sotterranee (cfr. DM n. 272 del 13/11/2014)*” e corrispettivi allegati, allegata alla domanda di riesame protocollo 149943 del 11/11/2016;
- Integrazioni protocollo 168445 e 168447 del 21/12/2016;
- Chiarimenti protocollo 10260 del 23/01/2017;
- Chiarimenti protocollo 27306 del 21/02/2017;
- Precisazioni protocollo 36754 del 08/03/2017;
- Chiarimenti protocollo 46835 del 24/03/2017;

il parere unico favorevole della Regione Lazio prot. 100969 del 27/02/2017 (ns prot. 31998 del 01/03/2017);

la conferma del parere unico favorevole della Regione Lazio prot. 103579 del 28/02/2017 (ns prot. 31999 del 01/03/2017) con allegato il parere espresso dall'ASL ROMA G prot.5712 del 22/02/2017;

il verbale della seduta della seconda CdS del 27/02/2017 in cui il Comune di Guidonia Montecelio ha confermato la validità del protocollo sottoscritto con la società il 21/05/2008, ritenendolo integrato con le prescrizioni che sono scaturite dal procedimento di riesame dell'AIA stessa;

Visto che

non risulta pervenuto entro i termini di legge il parere di competenza di Arpa Lazio relativo alle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente così come previsto dall'articolo 29-quater comma 6 del D. Lgs. 152/06 e risulta pertanto acquisito l'assenso senza condizioni ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241 del 07/08/1990;

Rilevato che

sono attività tecnicamente connesse la cava di argilla denominata “Formelluccia” e la cava di calcare denominata “Colle Grosso”;

Considerato, a seguito di istruttoria, che

rispetto a quanto autorizzato con D.D. R.U. 4727 del 30/06/2010 e D.D. R.U. 2790 del 19/06/2015, la società ha proposto nell'allegato C.6 le seguenti modifiche del processo produttivo:

1. predisposizione cumulo di tufo;
2. utilizzo di sistemi predittivi PEMS nei casi di fuori servizio dello SME;

3. recupero come materia R5 e deposito R13 di rifiuti non pericolosi per la preparazione del clinker e del cemento;
4. installazione di un nuovo serbatoio (a doppia camicia) presso il magazzino centrale in sostituzione di quello attualmente presente per lo stoccaggio del gasolio necessario al rifornimento dei mezzi (muletti, pala, camion, ecc.);
5. introduzione delle materie prime naturali silicato di ferro e bauxite per la preparazione del clinker;

Ritenuto di

poter accogliere le richieste 1., 4. e 5. avanzate dalla società;

escludere la possibilità di utilizzare i sistemi predittivi PEMS (punto 2.) nei casi di fuori servizio dello SME, anche in considerazione del parere negativo espresso dall'Arpa Lazio con nota 0028493 del 15/04/2014 (ns protocollo 54580 del 24/04/2014) non essendo intervenute ulteriori modifiche a quanto già proposto dalla società;

mentre per quanto riguarda il punto 3.:

vista la seduta della CdS del 22/12/2016 in cui è stata verbalizzata la richiesta all'ufficio VIA della Regione Lazio di valutare la congruità di quanto modificato dalla società rispetto a quanto già valutato in ambito regionale ovvero l'eliminazione della tipologia di rifiuti 13.2, l'aggiunta di altri codici CER e la variazione del quantitativo di altri rifiuti pur mantenendo costante il quantitativo totale di rifiuti avviati al recupero;

vista la seduta della CdS del 27/02/2017 in cui è stata ribadita la necessità di una valutazione da parte dell'ufficio VIA della Regione Lazio in merito alle modifiche del quadro dei rifiuti proposte dalla società;

visto il parere unico favorevole della Regione Lazio prot. 100969 del 27/02/2017 con cui viene espresso congruità con il precedente parere di VIA di cui alla determinazione A06202 del 30/07/2013 per i rifiuti in ingresso destinati al recupero così come indicato nell'elaborato C06 capitolo 7, sia per tipologia che per quantità, anche con riferimento a CER non previsti nelle tipologie di cui al DM 5 febbraio 1998;

vista la determinazione A06202 del 30/07/2013 con cui la Regione Lazio ha escluso il progetto *“Recupero come materia di rifiuti non pericolosi nella cemenzeria della Buzzi Unicem SpA di Guidonia”* dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e ha rimandato a questa Amministrazione la valutazione del quadro emissivo conseguente all'utilizzo dei rifiuti concludendo che nell'ambito del successivo iter autorizzativo, per le emissioni in atmosfera dovrà essere verificato che l'introduzione dei rifiuti non determini significative modifiche al quadro emissivo già autorizzato in termini di idoneità dei limiti e numero di parametri chimici da determinare;

vista la Decisione di esecuzione 2013/163/UE della Commissione del 26 marzo 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali che stabilisce valori limiti per le emissioni in atmosfera più stringenti rispetto a quelli con cui la società è stata autorizzata con D.D. R.U. 4727 del 30/06/2010;

vista la nota prot. 36754 del 08/03/2017 con cui la società ha evidenziato come il set di parametri previsti dal Regolamento 166/06/CE presentato con il quadro emissivo riepilogativo (2004-2012)

dei campionamenti eseguiti sul forno di cottura clinker dello stabilimento Buzzi Unicem di Vernasca con e senza l'utilizzo di rifiuti recuperati come materia, dimostri come l'attività di recupero come materia di rifiuti non pericolosi non generi alcuna variazione significativa alle emissioni in atmosfera, sia in termini quantitativi che qualitativi;

vista la D.D. R.U. 2790 del 19/06/2015 con cui è stata avallata la proposta della società di valutare le emissioni in atmosfera tramite prove industriali, stabilendone le modalità di conduzione;

Si ritiene di poter autorizzare il quadro dei rifiuti non pericolosi utilizzati nel ciclo tecnologico della cementeria ai fini del recupero come materia R5 proposto dalla società nella domanda di riesame, subordinando l'attività di recupero dei rifiuti a:

- a. esecuzione delle prove industriali per ogni CER utilizzato, secondo le modalità previste nella D.D. R.U. 2790 del 19/06/2015;
- b. completa caratterizzazione dei rifiuti recuperati secondo quanto previsto dal D.M. Ambiente 05/02/1998;

Tenuto conto che

l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le autorizzazioni ambientali elencate nell'Allegato IX alla Parte II del D. Lgs. 152/06;

risulta necessario adeguare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Decisione di esecuzione 2013/163/UE della Commissione del 26 marzo 2013, in particolar modo relativamente alle emissioni in atmosfera;

Preso atto che

l'impianto è dotato di certificazione UNI EN ISO 14001 dal 23/07/2008;

Rilevata la necessità

di procedere, in relazione a quanto comunicato nella documentazione progettuale presentata dalla società, alla modifica del PMeC considerato il silenzio senza condizioni da parte dell'autorità prevista dall'articolo 29-quater comma 6 del D. Lgs. 152/06,

verificata l'assenza di relazioni di parentela e/o di affinità del responsabile del procedimento e dell'istruttoria con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata l'assenza di proprio conflitto d'interesse con il destinatario del provvedimento,

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

DETERMINA

1. di **rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale** ai sensi del D. Lgs. 152/2006 alla società BUZZI UNICEM SpA, nella persona del legale rappresentante come in atti, sede legale: Via Luigi Buzzi, 6, 15033 Casale Monferrato (Alessandria), per lo stabilimento ubicato in Guidonia Montecelio, Via per Sant'Angelo Romano, 14, codice attività 3.1 a) Industria dei prodotti minerali, produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio, produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno;
2. di stabilire che la società dovrà trasmettere, secondo le modalità previste nella prescrizione 5 dell'Allegato Tecnico, il progetto definitivo emendato dalle varie integrazioni e chiarimenti citati in premessa che si sono succeduti durante il procedimento di rilascio dell'AIA;
3. di imporre al Gestore le prescrizioni operative ed il rispetto dei valori limite alle emissioni riportati nell'Allegato Tecnico che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di vincolare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D. Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto della frequenza e delle modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'articolo 29-octies comma 9 del D. Lgs. 152/06, ha durata di dodici anni a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento;
6. che il Gestore, ai sensi del comma 1 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, deve darne comunicazione a questa Città metropolitana e ad Arpa Lazio, Sezione provinciale di Roma;
7. che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto;
8. di revocare le D.D. R.U. 4727 del 30/06/2010 e D.D. R.U. 2790 del 19/06/2015 citate in premessa;

DISPONE

- 1) la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Guidonia Montecelio, all'Arpa Lazio – Sezione Provinciale di Roma, alla Regione Lazio – Direzione Governo del Ciclo dei Rifiuti, Area Ciclo Integrato dei Rifiuti e Area Valutazione di impatto ambientale, all'ASL Roma G;
- 2) di individuare il Dipartimento IV “Tutela e Valorizzazione Ambientale”, Servizio 4 “Procedimenti Integrati”, della Città metropolitana di Roma Capitale sito in via Tiburtina, 691 – 00159 – Roma, il luogo presso il quale sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, a fine di una pubblica consultazione, secondo quanto stabilito dall'art. 29-quater, comma 2, del D. Lgs. 152/2006;

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città metropolitana di Roma Capitale e pertanto non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR del Lazio entro 60 giorni dal ricevimento oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento stesso.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola CAMUCCIO